



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di servizio n. 90/2023

AL COORDINATORE E AI RESPONSABILI DI
CANCELLERIE E UFFICI
SETTORE PENALE

AL RESPONSABILE
UFFICIO RECUPERO CREDITI

e, p.c., AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
SEDE

OGGETTO: Questioni relative alla condanna alle spese processuali nelle sentenze di secondo grado e alla eventuale creazione di errori materiali.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la nota del Presidente della Corte, al fine di attivare tutte le misure necessarie ad effettuare le segnalazioni e garantire una corretta collaborazione tra le Cancellerie e l'Ufficio Recupero Crediti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nicola Stellato



CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRESIDENZA

Prot. N. 679/INT /Pres/2023

Milano 12.ottobre 2023

Ai Presidenti delle sezioni penali

Al Presidente coordinatore del settore penale

Ai Consiglieri del settore penale

e p.c

al sig. Dirigente Amministrativo della Corte di appello

Oggetto: Questioni relative alla condanna alle spese processuali nelle sentenze di secondo grado e alla eventuale correzione di errori materiali

L'Ufficio Recupero Crediti segnala la presenza di diversità di pronunce da parte dei magistrati di questa Corte in punto liquidazione delle spese processuali e in relazione alla necessità di dare corso alla procedura di correzione di errore materiale in caso di omessa pronuncia sul punto.

Appare utile, al fine di comporre i contrasti, riportare il tenore degli orientamenti della Corte di legittimità sul punto.

Quanto ai presupposti della condanna alle spese processuali, la sentenza 17/7 – 18/11/2014 n. 47612 - Rv. 261020 – 01 della quinta sezione penale della Corte di cassazione ha avuto modo di specificare i seguenti principi in ordine ai quali non si registrano orientamenti difformi.

A norma dell'art. 535 c.p.p., che regola la materia della condanna alle spese nei giudizi di primo grado, la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

La disciplina della condanna alle spese nel giudizio di appello è dettata dall'art. 592 c.p.p., il quale stabilisce, fra l'altro, che:

- 1) con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento,
- 2) l'imputato che nel giudizio d'impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi.

Di conseguenza, in linea generale, mentre nel procedimento di primo grado il presupposto dell'onere delle spese processuali a carico dell'imputato è sempre la condanna penale, nei giudizi d'impugnazione il presupposto può essere di duplice natura: la condanna penale,

nel caso in cui impugnante sia il pubblico ministero; la soccombenza, nel caso in cui impugnante sia la parte privata.

Va comunque precisato che l'imputato non può - in linea di massima - essere condannato al pagamento delle spese processuali, quando dall'impugnazione gli derivi comunque un vantaggio, come nel caso in cui il giudice applichi d'ufficio un beneficio non contemplato nel grado precedente.

Logico corollario di quest'ultimo enunciato, è che la condanna alle spese non può seguire neppure quando la posizione sostanziale dell'imputato non subisca, dal giudizio d'impugnazione, un deterioramento, restando invariata: in altre parole qualunque modificazione della decisione di primo grado in senso favorevole, o comunque, non pregiudizievole per l'imputato preclude la condanna alle spese del giudizio d'impugnazione.

Viceversa, laddove tale deterioramento si realizzi, sia pure a seguito di impugnazione del pubblico ministero, va pronunciata condanna al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione.

In caso di omessa pronuncia, l'art. 535, comma 4 codice di procedura penale esplicitamente dispone che *"qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130"* codice di procedura penale, secondo il cui primo comma *"la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni (...) è disposta, anche di ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento"*.

Tale integrazione rimane necessaria perché - in difetto - non risulta possibile azionare il credito relativo.

Confidando nella vostra consueta collaborazione necessaria per il miglioramento del servizio Giustizia Vi auguro buon lavoro.

Il Presidente della Corte di appello di Milano

Giuseppe Onder

